



Facciamo il punto

Ottobre 2025



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di novembre 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro

Malattia: esposizione in Uniemens

Con il Messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, l'Inps fornisce le indicazioni operative relative alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità di malattia nel flusso Uniemens, che riguarderà i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato a partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, al fine di effettuare in maniera più efficiente i controlli di coerenza.

Sarà obbligatoria la compilazione del calendario giornaliero per l'evento malattia e della sezione Differenze di Accredito con tutti i relativi dettagli, quali, ad esempio, il codice Puc del certificato di malattia. Sono previsti inoltre nuovi codici di conguaglio delle indennità economiche anticipate dal datore di lavoro.

Nuovo manuale di classificazione previdenziale

L'Inps, con il Messaggio n. 3206 del 27 ottobre 2025, comunica la pubblicazione del nuovo manuale di classificazione previdenziale basato sui codici Ateco 2025: per ogni sezione, divisione, gruppo e classe della classificazione Ateco, fornisce il dettaglio delle attività economiche e dei prodotti, indicando i Codici Statistici Contributivi (CSC) e i Codici di Autorizzazione (CA) necessari per la corretta definizione del carico contributivo aziendale.

Riduzione premi e contributi Inail 2026

L'Inail, con la Circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, comunica la misura della riduzione per il 2026 per i premi ancora non revisionati, che sarà pari al 13,02%.

La riduzione si applica esclusivamente ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura e non verrà applicata qualora intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe.

Scostamento non grave ai fini Durc

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, con il quale risponde ad un quesito in merito all'interpretazione della nozione di "scostamento non grave" ai fini del rilascio del Durc. La norma definisce scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.

Il Ministero ribadisce che il rilascio del Durc è precluso anche quando le somme dovute sono costituite esclusivamente da sanzioni, in quanto costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono e rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi.

Pertanto, la soluzione prospettata dall'istante, secondo cui, in presenza di un debito costituito da sole sanzioni civili, il Durc dovrebbe essere rilasciato, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da

una effettiva omissione contributiva, non è ammissibile.

Convalida delle dimissioni nel periodo di prova

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, con la quale fornisce chiarimenti in merito alla convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori nel periodo tutelato, ovvero durante la gravidanza e fino ai primi tre anni di vita del bambino.

Considerato che la convalida costituisce uno strumento di tutela per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore e che, a livello letterale, nell'art. 55, comma 4, non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, si conferma che le dimissioni durante il periodo protetto devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro anche se presentate durante il periodo di prova.

Durc di congruità per le imprese non rientranti nel comparto edile

Nell'Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad un quesito di un'associazione di categoria sull'applicabilità del Durc di congruità alle imprese che non rientrano nel comparto edile.

La verifica di congruità ha lo scopo di valutare la proporzionalità tra manodopera impiegata e valore delle opere edilizie eseguite nell'appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.

L'iscrizione alla Cassa Edile, invece, è correlata all'attività prevalentemente svolta

dall'impresa, al settore in cui opera e al Ccnl applicato.

Pertanto, le imprese che svolgono prevalentemente attività edile hanno l'obbligo di iscriversi alla Cassa Edile e richiedere il Durc di congruità; invece, le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile sono tenute a richiedere il Durc di congruità per le opere edili eventualmente realizzate nel cantiere, ma non devono iscriversi alla Cassa Edile.

Regime impatriati e doppio rapporto di lavoro

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 263 del 13 ottobre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, con particolare riferimento al periodo minimo di residenza all'estero ed allo svolgimento contestuale di più attività.

Il quesito riguardava un cittadino italiano trasferitosi all'estero nel 2023 per lavoro dipendente presso una società straniera, che, contemporaneamente, aveva mantenuto una collaborazione coordinata e continuativa con un'università italiana. L'interessato intende rientrare in Italia nel 2026 per lavorare come dipendente di una nuova società (non collegata a quella estera), continuando, però, anche la collaborazione con l'ateneo.

L'Agenzia risponde che, al rientro in Italia, il lavoratore potrà fruire dell'agevolazione fiscale, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, esclusivamente per il reddito derivante dall'attività che svolgerà alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro per cui non ha svolto attività lavorativa all'estero, non essendo trascorso il più lungo periodo di tempo (6 o 7 anni previsto in caso di "continuità" con la precedente posizione lavorativa). Il reddito relativo alla collaborazione con l'ateneo non potrà essere agevolato.

Regime impatriati e compensi differiti

Con la Risposta all'Istanza di interpello n. 274 del 28 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei bonus per piani di incentivazione azionaria riferibili ad attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, ma percepiti in periodi d'imposta successivi in cui il dipendente non risulta più fiscalmente residente in Italia.

Ai sensi della normativa nazionale e convenzionale, vige il principio della tassazione concorrente tra lo Stato di

residenza e quello di svolgimento dell'attività di lavoro dipendente (Stato della fonte) qualora non coincidano. Inoltre, per determinare lo Stato della fonte non è rilevante l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto.

Pertanto, il sostituto d'imposta dovrà assoggettare a tassazione in Italia tali redditi, in quanto riferiti ad attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato, senza applicare l'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati essendo erogati in un periodo d'imposta in cui i dipendenti non sono più fiscalmente residenti in Italia (principio di cassa).

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Commercio (Confcommercio) - Accordo di rinnovo 22 marzo 2024

Minimi tabellari: con la retribuzione di novembre 2025 decorre l'aumento dei minimi tabellari.

Scuole materne (Fism) - Ccnl 28 maggio 2025

Una tantum: a copertura dei periodi di vacanza contrattuale, al personale in forza alla data di sottoscrizione del contratto, viene erogata la seconda ed ultima rata della somma a titolo di una tantum.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 - Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7
26900 - Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO

Via Felice Cavallotti, 13
26841 - Casalpusterlengo (LO)

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1

00187 - Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291

26900 - Lodi

Via Antonio Lombardo, 7
T +39 0371 941330

26841 - Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.300 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu